

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2819 del 07 ottobre 2008

Attuazione degli interventi regionali a favore del personale medico e infermieristico del servizio sanitario nazionale del Veneto per le iniziative di cui alla legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55 - anno 2008. Articolo 75, L.R. 27 febbraio 2008, n. 1.

[Solidarietà internazionale]

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo, Marialuisa Coppola, riferisce quanto segue.

Con L.R. 16 dicembre 1999, n. 55 "Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà", la Regione del Veneto, coerentemente con i principi costituzionali e del diritto internazionale, ha inteso riconoscere la pace e lo sviluppo quali diritti fondamentali della persona e dei popoli. Per il perseguimento di tali finalità, la Regione si impegna nella realizzazione di iniziative culturali e di informazione, di ricerca, di educazione, di cooperazione decentrata e di aiuto umanitario.

In termini operativi, la L.R. n. 55/1999 prevede quali strumenti in materia di cooperazione decentrata allo sviluppo e solidarietà internazionale il Programma triennale e i Piani annuali di attuazione.

Il Consiglio Regionale, con deliberazione n. 52 in data 28 giugno 2007, ha approvato il Programma triennale 2007-2009, disponendo altresì che "la Giunta Regionale provveda a darne attuazione mediante la predisposizione ed approvazione, per ciascun anno di riferimento, dei relativi Piani annuali, in conformità all'articolo 11 della L.R. n. 55/1999".

La Giunta Regionale, con deliberazione n. 955 in data 06 maggio 2008 ha approvato il "Piano annuale 2008 di attuazione degli interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo e solidarietà internazionale".

Il Consiglio Regionale, con l'approvazione dell'articolo 75 della "Legge Regionale finanziaria per l'esercizio 2008", L.R. n. 1 del 27 febbraio 2008, recante "Intervento regionale a favore del personale medico e infermieristico del servizio sanitario nazionale del Veneto per le iniziative di cui alla Legge Regionale 16 dicembre 1999, n. 55", ha inteso promuovere e "sostenere le iniziative di cooperazione decentrata in campo sanitario". In particolare, la previsione normativa intende favorire la fruizione di aspettative retribuite per il personale medico e infermieristico dipendente dalle Strutture sanitarie pubbliche, dalle Università, dagli Ospedali classificati e dagli Istituti di ricerca e cura a carattere scientifico e dalle strutture private accreditate del Veneto.

Gli obiettivi principali del sostegno regionale ad iniziative di cooperazione decentrata in campo sanitario sono di promuovere iniziative "volte a sviluppare una rete di servizi igienico-sanitari capaci di tutelare la salute" dei Paesi in via di sviluppo di cui alla lettera (d), dell'Articolo 5, L.R. 55/1999; di diffondere know-how e buone pratiche del sistema sanitario veneto nei Paesi in via di sviluppo e infine di sostenere concretamente programmi a supporto delle strutture sanitarie dei Paesi in via di sviluppo.

Per l'attuazione dell'articolo 75 della L.R. n. 1/2008 è previsto uno stanziamento complessivo di € 600.000,00 a valere sulle risorse allocate nell'UPB U0013 "Diritti Umani, cooperazione e solidarietà internazionale" al capitolo 101117 del bilancio regionale di previsione 2008.

Per dare attuazione alla legge regionale si propone di rimborsare le strutture sanitarie individuate dall'articolo 75 che autorizzano il proprio personale dipendente medico o infermieristico a partecipare a iniziative di cooperazione decentrata concedendo aspettative con diritto agli assegni. Per la definizione di "aspettativa retribuita" e la quantificazione degli oneri a carico della Regione si ritiene opportuno richiamare gli articoli 21, 22 e 24 della Legge n. 49/1987 "Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo" anche per garantire uniformità di trattamento con il personale impiegato in progetti di cooperazione di iniziativa statale. Pertanto alle Istituzioni sanitarie verranno rimborsati gli assegni corrispondenti alla parte di retribuzione fissa e continuativa, con l'aggiunta dell'indennità di servizio all'estero e con esclusione degli emolumenti legati all'effettiva prestazione del servizio in Italia.

Considerato quanto sopra, con il presente provvedimento, si propone di approvare l'avviso (**Allegato A**) che definisce le modalità di presentazione delle richieste di finanziamento, i requisiti dei soggetti che possono presentare domanda, le

condizioni di ammissibilità delle stesse, nonché i criteri di valutazione per l'istruttoria e per la determinazione della graduatoria, la misura massima di partecipazione finanziaria regionale. Inoltre, sono individuate le modalità di liquidazione dei contributi e di rendicontazione delle spese, le ipotesi di rinuncia, decadenza e revoca dei contributi concessi.

Al fine di consentire la presentazione delle richieste di finanziamento a sostegno delle iniziative di cooperazione decentrata in campo sanitario viene allegata al presente provvedimento, per l'approvazione, la modulistica per la presentazione delle domande (**Allegato B**).

Si propone inoltre di demandare a provvedimento del Dirigente regionale della Direzione Relazioni internazionali, Cooperazione internazionale, Diritti umani e Pari opportunità l'approvazione delle risultanze dell'avviso e l'assunzione dei relativi impegni di spesa.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, la quale dà atto che la Struttura competente ha attestato la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Vista la L.R. 16 dicembre 1999, n. 55;
- Visto l'articolo 75 della L.R. 27 febbraio 2008, n. 1;]

delibera

1. di ritenere le premesse e gli **Allegati A e B**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema di Avviso a firma del Dirigente regionale della Direzione Relazioni internazionali, Cooperazione internazionale, Diritti umani e Pari opportunità (**Allegato A**) e la modulistica per la presentazione delle richieste di contributo da parte dalle Strutture sanitarie pubbliche, dalle Università, dagli Ospedali classificati e dagli Istituti di ricerca e cura a carattere scientifico e dalle strutture private accreditate del Veneto, relative agli interventi di cooperazione decentrata in campo sanitario (**Allegato B**), demandando al medesimo Dirigente il compito di provvedere ai conseguenti adempimenti;
3. di rinviare a successivo provvedimento del medesimo Dirigente l'approvazione delle risultanze dell'istruttoria delle domande presentate e l'individuazione dei soggetti ammessi a contributo, nonché l'assunzione dei relativi impegni di spesa;
4. di disporre altresì la pubblicazione sul B.U.R. del presente provvedimento, nonché l'inserzione, a cura della competente Direzione Regionale Comunicazione e Informazione, dell'Avviso di cui al precedente punto 2), sui quotidiani più diffusi nel Veneto;
5. di incaricare il Dirigente regionale della Direzione Relazioni internazionali, Cooperazione internazionale, Diritti umani e Pari opportunità dell'esecuzione del presente provvedimento, dando atto che, essendo riservata al medesimo la gestione amministrativa del procedimento, egli possa apportare eventuali variazioni all'iter procedimentale in termini non sostanziali.